

# Rischi anche per le scissioni con scorporo

## Operazioni straordinarie

Previste specifiche clausole di disinnesco. Ma sui singoli beni si procede caso per caso

Anche la scissione con scorporo è a rischio di contestazione di abuso del diritto, tanto più alla luce del nuovo orientamento restrittivo delle Entrate (si veda l'articolo in alto). Per questo motivo, lo schema di Dlgs di riforma delle operazioni straordinarie prevede, per una specifica casistica, un'espressa clausola di disinnesco dell'abuso.

### Le operazioni sotto esame

Con la scissione con scorporo, la società apporta nella beneficiaria singoli beni o aziende, ricevendo in

cambio partecipazioni nella beneficiaria stessa. Rispetto alla scissione classica, dunque, le quote della beneficiaria non vengono attribuite ai soci della scissa ma a quest'ultima.

Sotto il profilo sostanziale, si è di fronte a un'operazione che si pone in alternativa al conferimento, con indubbi vantaggi fiscali rispetto a tale istituto. E invero, mentre il conferimento è per sua natura realizzativo, salve le eccezioni di legge, la scissione è al contrario neutrale. E questa è proprio l'ottica in cui si muove lo schema di decreto attuativo della delega.

Si precisa infatti che la scissione con scorporo avviene nel rispetto del criterio di "doppia neutralità", che riguarda tanto i beni di primo grado attribuiti alla beneficiaria che le quote emesse da quest'ultima. Così, il bene o l'azienda oggetto di scorporo conserva, in capo alla beneficiaria, lo stesso costo fiscalmente riconosciuto

in capo alla scissa. Inoltre la quota sociale ricevuta dalla scissa ottiene un valore fiscale pari a quello fiscalmente riconosciuto ai beni attribuiti. Stante l'analogia con il conferimento, la bozza di decreto replica la previsione di cui all'articolo 176 del Tuir, disponendo che la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione non rilevano ai fini dell'abuso del diritto.

### Il nodo dei singoli beni

Con riferimento allo scorporo di singoli beni potenzialmente plusvalenti, che in caso di conferimento determinerebbero l'insorgenza di materia imponibile (si pensi agli immobili), non si pone un problema di elusione. Ciò in quanto la partecipazione ricevuta in cambio, in caso di successiva cessione, genererebbe una plusvalenza tassabile, non potendo beneficiare dei requisiti Pex.

Qualche problema invece si po-

trebbe porre per i singoli beni potenzialmente minusvalenti, come già segnalato nella circolare Assonime 14/2023. In questo caso, infatti, le società interessate potrebbero fruire di una doppia deduzione. Si pensi sempre all'ipotesi dello scorporo avente a oggetto un immobile con valore fiscale di carico pari a 100 e valore effettivo di 70. Con la scissione, sia il fabbricato che la quota assumono un valore fiscale di 100. In caso di cessione della quota, emergerebbe una minusvalenza deducibile – in quanto non Pex – di 30. Minusvalenza che verrebbe replicata in caso di successiva cessione del fabbricato.

La relazione allo schema di decreto segnala in proposito la necessità di un esame caso per caso, per verificare la sussistenza di possibili abusi del diritto. Si potrà ad esempio valutare la vicinanza temporale tra le operazioni (scorporo e cessione di quota).